

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI

TITOLO I Convocazione

Art. 1 Composizione, insediamento, convocazione.

Il Collegio dei docenti è composto dagli insegnanti a qualunque titolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario annuale proposto dal Dirigente scolastico e approvato dal Collegio stesso.

Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione del Collegio, diretto ai singoli membri, deve essere dato con almeno cinque giorni di preavviso. Nell'avviso stesso deve essere indicato l'ordine del giorno e l'ora di chiusura della seduta. Il Dirigente scolastico provvederà, alla notifica dell'avviso di convocazione, a mettere a disposizione la documentazione necessaria alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Se la discussione dei punti all'ordine del giorno del Collegio non si esaurisce entro l'ora prevista, il Dirigente scolastico sottopone a votazione la prosecuzione della riunione per una durata che non può essere superiore a trenta minuti.

Nel caso in cui la seduta venga aggiornata per il mancato esaurimento della discussione dei punti all'ordine del giorno, il Dirigente scolastico stabilisce e comunica immediatamente la data di una nuova convocazione, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data della riunione oggetto di aggiornamento.

Art. 2. Validità della riunione

Per la validità dell'adunanza del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il Dirigente scolastico dichiarerà aperta la seduta solo dopo aver verificato il *quorum* di cui sopra.

Ogni componente del Collegio può, in ogni momento della seduta, richiedere la verifica del numero legale.

Art. 3. Ordine del giorno

La trattazione dei punti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine prestabilito nell'avviso di convocazione. In caso di necessità il Dirigente scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio prima dell'inizio dei lavori. All'inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, può chiedere che venga votato, fornendone adeguata motivazione, un diverso ordine di trattazione degli argomenti.

L'ordine del giorno comunicato all'atto della convocazione della riunione può essere integrato o modificato, fatta salva la durata prevista, entro i tre giorni che precedono l'inizio della seduta. Le integrazioni e le modifiche, che saranno rese note con le medesime modalità previste per la convocazione, possono essere disposte dal Dirigente scolastico o richieste da un decimo dei membri del Collegio. Le integrazioni possono essere, oltre che mozioni, anche interrogazioni (richieste di chiarimento) riguardanti delibere adottate, adottande e i relativi processi di esecuzione.

TITOLO II Svolgimento della seduta

Art. 4. Verbale

La verbalizzazione di ogni seduta è affidata dal Dirigente scolastico a un membro del collegio, che assume la funzione di segretario.

Il verbale, una volta redatto, è affisso all'albo entro dieci giorni dal termine della seduta cui si riferisce. Ogni riunione, ad eccezione della seduta di insediamento, inizia con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale dell'ultimo collegio dell'anno scolastico è approvato, comunque prima della fine dell'anno scolastico, con modalità che saranno decise di volta in volta dal Collegio stesso.

Se per questioni legate alla tutela della privacy il dirigente scolastico ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell'approvazione, all'inizio della seduta successiva. La versione integrale del verbale viene depositata nell'ufficio del Dirigente Scolastico ed è a disposizione per la consultazione da parte dei docenti.

Il verbale è redatto in modo da riportare le delibere approvate e i punti della discussione affrontata. La citazione testuale degli interventi dei singoli sarà riportata su esplicita richiesta dell'interessato che presenterà al segretario memoria scritta del proprio intervento da inserire a verbale.

Art. 5. Svolgimento della seduta

La direzione della discussione è di competenza del Dirigente scolastico del Collegio, che cura l'osservanza del regolamento e, dopo ogni votazione, ne proclama al Collegio l'esito. L'attività di direzione della discussione può essere delegata dal Dirigente scolastico a un membro del Collegio.

Il Dirigente scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni, anche d'ordine, su ogni singolo punto all'ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso.

Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente scolastico che provvede a concedere la parola e a toglierla nel caso l'intervento stesso esuli dall'argomento in discussione o abbia una durata palesemente incompatibile con i tempi previsti per lo svolgimento dei lavori.

Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Dirigente scolastico sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell'argomento trattato, le sottopone a votazione.

TITOLO III Votazioni e deliberazioni

Art. 6. Votazioni e deliberazioni.

Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano. Si ricorre alla votazione segreta quando è prevista dalla normativa, e comunque tutte le volte in cui si tratti di singole persone o di casi personali.

Su decisione del Dirigente scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del Collegio, si procede alla votazione per appello nominale.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

Ogni membro del Collegio può fare una dichiarazione di voto (o dei motivi dell'astensione), che in ogni caso non è obbligatoria.

Salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza.

In caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle saranno equiparate a voti di astensione.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Dirigente scolastico.

Qualora, per gravi motivi, il dirigente sospendesse l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio, ne darà comunicazione al Collegio stesso.

Art. 7 Funzioni strumentali al POF.

Il Collegio dei docenti decide i criteri e le modalità per l'assegnazione delle Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa.

L'attribuzione delle Funzioni strumentali da parte del Collegio è effettuata con votazione segreta.

Nell'ultimo Collegio dell'anno scolastico ogni Funzione strumentale presenta al Collegio una relazione scritta relativamente all'attività svolta.

TITOLO IV

Articolazioni

Art. 8 Commissioni e dipartimenti disciplinari

Il Collegio può articolarsi in Commissioni e dipartimenti disciplinari, che svolgono azione preparatoria delle deliberazioni conclusive che restano sempre di competenza del Collegio in seduta plenaria.

Il numero e le funzioni delle Commissioni vengono decisi dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.

Il Collegio può anche costituire dei gruppi di lavoro con incarichi specifici.

TITOLO V

Norme finali

Art. 9 Modifiche al regolamento e rinvio

Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta del Dirigente scolastico o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.

La proposta di modifica dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell'approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.